



SCHEMA

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV

Con la presente scrittura privata tra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente pro tempore della Regione del Veneto, **dott. Luca Zaia**, nato a.....il....., domiciliato per la carica in Venezia il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Veneto (C.F. 80007580279) ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

e

- dott.....(C.F.), nato a.....il....., residente in, via.....n.....

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i., la Regione del Veneto conferisce - giusta Deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 21 luglio 2021 - l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) al dott....., che accetta.

ARTICOLO 2

La sede di lavoro è Padova.

Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore di ARPAV, le funzioni di Direttore Generale come descritte nella Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i., nel Regolamento di ARPAV approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19/05/2009, nonché nella Legge 28 giugno 2016, n. 132.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ARTICOLO 3

L'incarico in oggetto decorre dal 15/09/2021, avrà durata di 5 anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della vigente Legge Regionale n. 32/1996.

L'incarico può essere revocato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, con sottoposizione alla verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché nelle altre ipotesi di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi di revoca dell'incarico e di recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione sono altresì disciplinate all'art. 25 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i., dal vigente CCNL per il personale della dirigenza delle Regioni e degli Enti Locali (da intendersi qui richiamato nel presente contratto) nonché dal Codice Civile.

E' inoltre possibile la revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza, per motivate ragioni organizzative e produttive.

Il Direttore Generale ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4

In relazione a quanto stabilito dalla L.R. 32 del 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i., all'art. 10 comma 6, i contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni.

La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 133.110,96= annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo per anno, secondo l'esito della valutazione. In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della Regione.

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative e contrattuali statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia. In relazione alle attività concordate con la Regione ed agli obiettivi assegnati, la struttura regionale demandata al controllo di ARPAV, valuterà l'estensione degli esiti della contrattazione decentrata relativa ai direttori di area regionali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni, che nel frattempo dovessero essere sottoscritti.



49797787





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ARTICOLO 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato da ARPAV nel rispetto delle vigenti norme di materia.

ARTICOLO 6

Le Parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto - anche se intervenute nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancato rinnovo, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al Direttore Generale il rapporto di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Amministrazione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino a un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al Direttore Generale il rapporto di lavoro, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione del rapporto di lavoro e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine del presente contratto.

ARTICOLO 9

49797787





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il dott.....si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e di ARPAV in particolare.

ARTICOLO 10

Il dott.....dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata dell'incarico;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012";
- la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum presentato, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 11

Il dott..... può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 12

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione regionale e al CCNL del personale dirigenziale del comparto "Regioni Autonomie Locali ", da intendersi richiamato nel presente contratto, come da articolo 3.

ARTICOLO 13



49797787





Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente della Giunta
Regionale del Veneto**

dott. Luca Zaia

Il Contraente

dott.

